

*incassi calano si crea uno squilibrio. "I miei costi non si riducono: i dipendenti sono quelli, le spese di gestione pure", ragiona Romano. "Non è vero che i torinesi hanno pagato meno", contrattacca Mariangela Rosolen del comitato Acqua Pubblica. "Hanno pagato la tariffa stabilita che, come vuole l'Europa, copre tutti i costi del servizio, compresi investimenti e ammortamenti".*

*Ci sarebbero quelle decine di milioni di utili che Smat macina ogni anno distribuendone una parte (oltre 60 milioni dal 2008 al 2013) ai Comuni sotto forma di dividendi. Peccato che vengano usati per ridurre i 280 milioni di debito contratti per finanziare gli investimenti. "In caso contrario, ad esempio riduzione della bolletta o degli utili, dovrebbero provvedere i comuni soci", avverte Romano. ma i comuni sono senza soldi e, nel caso, si rivorrebbero comunque sui cittadini. I torinesi, dunque, devono solo decidere a chi pagare il balzello: a Smat o al Comune".*

■ ■ ■ ■ ■

Con l'odierno intervento il Difensore civico intende mettere a confronto gli assunti del Comitato Provinciale Acqua Pubblica di Torino, alla luce della disamina sopra svolta, con le determinazioni che hanno prodotto le richieste di conguaglio in oggetto.

Emergono, da quanto precede, i seguenti ordini di questioni:

- 1) L'uno di carattere procedurale, ovvero in che modo si giustifichi l'iter procedimentale che, in base agli elementi acquisiti da questo Ufficio e sopra esposti, ha condotto, con procedure la cui concatenazione, non solo temporale, risulta di problematica coerenza con le disposizioni vigenti in materia, ad addebitare sulle utenze del Servizio idrico Integrato, ricadenti nell'A.T.O. n.3 "Torinese", da parte del gestore SMAT S.p.A., un conguaglio tariffario per il periodo 2008 – 2011; iter il cui svolgimento, nelle sue linee fondamentali, può essere così sintetizzato:

- con deliberazioni n.107 del 6 dicembre 2002 e n.169 del 27 maggio 2004, l'A.T.O. n.3 ha approvato e adeguato il Piano d'ambito; Piano che, come sopra già evidenziato, *"costituisce il dispositivo di programmazione generale della gestione del Servizio Idrico Integrato e di impostazione del rapporto di affidamento al Gestore"*, anche per quanto attiene all'*"assetto economico-finanziario della gestione del SII, ed alla determinazione della tariffa"*;
- nel rispetto del principio della revisione triennale, quale previsto dall'art.8 del D.M. 1 agosto 1996 *"per la verifica dei miglioramenti di efficienza, per la verifica della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata, per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello di servizio ovvero dell'effettuazione degli investimenti"*, è, quindi, intervenuta la prima revisione del Piano d'ambito, di cui alla deliberazione A.T.O. n.3 n.349 del 27 marzo 2009;
- la stessa A.T.O. n.3, con deliberazione 14 luglio 2011, n.431, ha avviato ulteriore revisione triennale *"al fine di poter disporre di uno strumento di programmazione e regolazione del servizio idrico integrato aggiornato in relazione al modello gestionale adottato per l'erogazione del servizio, alle nuove disposizioni legislative e ai risultati degli ultimi 3 anni di gestione d'ambito (2008-2010)"*, che non risulta ad oggi conclusa; tutto ciò, in un contesto temporale che vede realizzarsi:
  - a) il referendum abrogativo del 2011 sopra citato, il cui esito ha condotto ad espungere dall'ordinamento, nella

determinazione delle componenti della tariffa del servizio idrico integrato, meccanismi di predeterminazione automatica e a priori di un profitto (o meglio sarebbe a dire, di una rendita), in favore del gestore,

b) il trasferimento all'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, intervenuto per effetto di quanto previsto dal D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214,

c) un successivo primo intervento tariffario transitorio (per il periodo 2012-2013) dell'Autorità, e

d) la successiva adozione di provvedimenti tariffari da parte della stessa Autorità, in specie riguardanti il Metodo Tariffario Idrico, unico per tutto il territorio italiano, mediante l'applicazione del quale sono state recentemente approvate, nel corrente mese di novembre 2014, le tariffe 2014 - 2015 ;

- in tale contesto regolatorio, l'A.T.O. n.3, in un primo momento, con la sopra menzionata deliberazione n.472 del 25 ottobre 2012, pur rammentando che la "revisione triennale del Piano d'ambito è stata avviata con deliberazione 14 luglio 2011, n.431, ma che, a causa dei ritardi nella trasmissione dei dati da parte del gestore d'ambito, SMAT S.p.A., non si è ancora conclusa", approva "documento ...dal quale emergono conguagli per un

*importo di euro 32.737.057,90 relativamente al periodo di regolazione 2008-2011*", rinviano a "modalità e tempi che saranno ritenuti funzionali all'applicazione del previsto metodo tariffario da adottare dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, ovvero, nel more dell'emanazione del predetto metodo tariffario, nella revisione triennale del Piano d'Ambito già avviata";

- successivamente, in conclusione, pur non risultando perfezionata la revisione del Piano d'ambito e, in specie, "viste le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico", con particolare riferimento a quanto previsto dall'Autorità con deliberazione 643/2013 del 27 dicembre 2013 per quanto attiene a termini di approvazione, modalità di esposizione e rateizzazione di eventuali conguagli relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del Metodo Tariffario Transitorio, l'A.T.O. n.3, con deliberazione n.530 del 15 maggio 2014, approva, nei termini e con le modalità sopra evidenziate, "documento ...dal quale risulta un conguaglio complessivo per un importo di euro 46.652.540,26 per il periodo di regolazione ante 2012".

In definitiva, pare non sorretta da giustificazione l'intervenuta approvazione da parte dell'Autorità d'Ambito di un provvedimento tariffario riguardante importi a conguaglio, quali richiesti da gestore del servizio idrico integrato e relativi a periodo di regolazione già trascorso, senza che sia stato definita preliminarmente coerente revisione triennale del

Piano d'ambito, ovvero del citato *“dispositivo di programmazione generale della gestione del Servizio Idrico Integrato e di impostazione del rapporto di affidamento al Gestore”*, anche per quanto attiene all'*“assetto economico-finanziario della gestione del SII, ed alla determinazione della tariffa”*, da considerare nei limiti previsti dalla normativa risultante a seguito della vicenda referendaria, trattandosi, nella prospettiva dell'Autorità, di rapporti pendenti, sia pure a fronte di bilanci consolidati.

- 2) Altro ordine di questioni attiene al merito, ovvero alla debenza o meno di conguaglio, quale richiesto da SMAT S.p.A. e approvato dall'Autorità d'ambito nel corrente anno 2014, ed alla sua quantificazione, nel rispetto del principio del *“recupero integrale dei costi”* nonché del principio del *“chi inquina paga”*, quale declinati nella normativa comunitaria e nazionale, che prevede un'*“analisi economica”* dei costi (che, tra l'altro, *“tenga conto delle previsioni a lungo termine riguardo all'offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico in questione”*, come da Direttiva 2006/60/CE sopra esposta) per la fissazione delle tariffe del servizio idrico integrato.

Tutto ciò, in particolar modo, tenutosi conto dell'esito del referendum che, si rammenta, ha espunto dall'ordinamento, nella determinazione delle componenti della tariffa del servizio idrico integrato, meccanismi di predeterminazione automatica e a priori di un profitto (o meglio sarebbe a dire, di una rendita), in favore del gestore e della *“valenza espansiva”*, riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza anche costituzionale (vedasi citato parere del Consiglio di Stato 25 gennaio 2013 n.267), al referendum, nel caso di specie attinente all'acqua, *“bene*

pubblico", dovendosi *"impedire che l'esito della consultazione popolare, che costituisce esercizio di quanto previsto dall'art.75 Cost., venga posto nel nulla"* (citata sentenza Corte Costituzionale 20 luglio 2012 n.199).

Quanto sopra, altresì, tenendosi conto di ulteriori profili problematici connessi ad importi richiesti a conguaglio che si riferiscono a "periodi di regolazione" del servizio idrico integrato da parte del gestore, per i quali è già intervenuto consolidamento dei conti, mediante i relativi bilanci consolidati annuali, sul piano civillistico (nel dovuto rispetto dei principi di chiarezza, verità e trasparenza in materia di redazione del bilancio dettati dall'art.2423 bis e segg. del Codice civile), nonchè fiscale;

- 3) Non in ultimo, si pongono problematiche attinenti ai conguagli di che trattasi, nell'ottica dell'utenza del servizio idrico integrato, che trovano conferma nel quotidiano confronto del Difensore civico con i cittadini; problematiche in specie attinenti :
  - a) alla comunicazione, trasparenza e chiarezza delle informazioni fornite agli utenti finali, in particolare attraverso bollette per lo più relative, complessivamente, a consumi effettuati in edifici condominiali e indirizzate ai relativi amministratori ( messi nella condizione di rendicontare con grande difficoltà i consumi, con conseguente possibile contenzioso) ;
  - b) all'apparente contraddizione tra la pubblicizzazione e valorizzazione anche istituzionale di comportamenti degli utenti volti al consumo consapevole del "bene pubblico" acqua e il pregiudizio che, come sopra evidenziato, deriverebbe agli utenti stessi da un minor consumo realizzato nel periodo di che trattasi;

c) alla mancata valorizzazione di strumenti, alternativi ai rimedi giurisdizionali, di definizione delle controversie con i gestori del servizio idrico integrato, che nel caso in questione, così come in altri casi, possono insorgere.

Al riguardo, a titolo esemplificativo, si rinvia alle norme per la gestione del contenzioso con i gestori dei servizi idrici, contenute nel recente "Regolamento per la tutela dell'utenza", elaborato nel corrente anno dall'Autorità Idrica Toscana, col supporto del Difensore civico regionale e delle Associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione Toscana. .

Naturalmente, quanto sopra rappresentato prescinde da ogni valutazione di eventuale competenza dell'Autorità giudiziaria, nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, in ipotesi, pendenti, estranei al nostro intervento, che intende in particolare supportare concrete domande di persone che, anche attraverso il Comitato Provinciale Acqua Pubblica di Torino a noi si sono rivolti, facendo valere diritti di partecipazione informata, riferibili ad un "bene comune".

Con la presente, pertanto, sollecitiamo informazioni trasparenti e risposte pertinenti, anche attraverso un confronto dialogico con tutti i cittadini interessati, nel segno della valorizzazione dei diritti di partecipazione informata della comunità, in ordine alle questioni quali sopra esposte, da parte del Gestore SMAT S.p.A., dell'A.T.O. n.3 "Torinese", e in particolare, anche mediante specifica presa di posizione dei Comuni appartenenti al distretto idrografico di che trattasi, in relazione alle singole realtà e problematiche locali.

Quanto sopra, fermo restando la doverosità per tali Enti di motivare e chiarire il loro operato nella vicenda, tenutosi conto della normativa di riferimento.

Tutto ciò, altresì confidando nell'intervento dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, a cui la presente è parlimenti indirizzata, nei modi che l'Autorità stessa riterrà più opportuni e coerenti con la Sua funzione, in specie attinente alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, quale organismo indipendente, ponendo mente alla *"tendenziale situazione di conflitto d'interessi immanente alla particolare configrazione delle parti"* (in specie, Autorità d'ambito territoriale ottimale e gestore) ...*per la maggior parte controllati dagli stessi, identici enti territoriali comunali"* (quale evidenziata dal Consiglio di Stato in sentenza 27 ottobre 2011 n.5788, relativa a vertenza attinente ad Autorità d'ambito territoriale ottimale e S.p.A. partecipata da Comuni ricadenti in tale ambito, concessionaria, in forza di convenzione del servizio idrico integrato).

*Rimaniamo in attesa di ricevere cortese, quanto doveroso e trasparente riscontro e, all'esito delle interlocuzioni, riserviamo al nostro Ufficio ogni possibile articolazione dell'intervento di competenza.*"

**Riscontri pervenuti:**

1) nota Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. prot.n.89666 del 15 dicembre 2014;


2) nota Autorità d'Ambito 3 Torinese prot.n.3843 del 22 dicembre 2014.

*U*  
  
 Autorità  
 d'ambito  
 Torinese

Prot. 0001843

Torino, 22/12/2014

Trasmissione via PEC

*U*  
 10121 TORINO  
 2015-12-22 10:55:55  
 Difensore civico della Regione Piemonte  
 Avv. Antonio Caputo  
 Via Dellaia, 8  
 10121 - TORINO  
 PEC:   
 000002141/DC-8 22/12/2014 DC

Preg.mo  
 Difensore civico della Regione Piemonte  
 Avv. Antonio Caputo  
 Via Dellaia, 8  
 10121 - TORINO  
 e. p.c. Alla SMAT S.p.A.  
 Amministratore Delegato  
 Ing. Paolo Romano  
 corso XI Febbraio, 14  
 10152 Torino

AI Signori Sindaci dei Comuni  
 dell'ATO3 "Torinese"

All'Autorità per l'energia elettrica il gas e il  
 sistema idrico  
 Presidente  
 Ing. Guido Bortoni  
 Piazza Cavour, 5  
 20121 MILANO

**Oggetto:** Nota del Difensore civico della Regione Piemonte prot. n. 2015 del 24/11/2014 ad oggetto  
 "Denuncia di cattiva amministrazione" proposta da cittadini e dal Comitato Provinciale  
 Acqua Pubblica Torino, con riferimento a preteso "conguaglio" da parte del gestore SMAT  
 S.p.A., che opera per i Comuni ricadenti nel territorio dell'ATO n. 3, delle tariffe del Servizio  
 idrico per il "periodo di regolamentazione" 2008-2011.

Preg.mo Avv. Caputo.

la presente a riscontro della Sua nota in oggetto. Riteniamo doverosa, innanzitutto, una premessa di  
 carattere generale, volta ad inquadrare il contesto della regolazione del servizio idrico integrato.

L'Autorità d'ambito n. 3 "Torinese", associazione tra 306 Comuni ricompresi nella Provincia di  
 Torino, è competente per il proprio territorio dell'attuazione della corposa normativa europea, nazionale  
 e locale sulla regolazione del servizio idrico affinché il territorio possa beneficiare in modo continuativo  
 di un servizio di qualità, promuovendo l'infrastrutturazione, la tutela dell'utente e dell'ambiente.  
 interessi questi non sempre perfettamente coincidenti tra loro.

Recentemente si è verificata una svolta epocale per quanto riguarda la regolazione del servizio  
 idrico integrato (s.i.i.). Dopo numerosi anni nei quali il riferimento normativo era rappresentato dal  
 MTN - Metodo tariffario normalizzato, oramai ben noto nelle sue particolarità anche all'utenza, si è

verificato un rapido e differente approccio alla materia, anche sulla spinta dell'esito referendario del giugno 2011. Il nuovo quadro normativo, atteso da anni e frutto di un significativo impegno dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - AEEGSI, nel corso della sua prima applicazione ha dovuto subire numerose modifiche, per adattarlo in maniera sempre più rispondente alle peculiarità del sistema.

La rapidità di tali cambiamenti non ha consentito all'utenza un parallelo processo di comprensione dei meccanismi, oggettivamente complessi e in una netta discontinuità con il passato, determinando conseguentemente la necessità di definire separatamente le precedenti penderze. Considerando in un prossimo futuro di maggiore stabilità regolatoria, queste difficoltà dovrebbero superarsi a vantaggio di tutti.

Venendo ora alle questioni procedurali, si porta alla Sua attenzione che per ogni annualità conclusa in epoca antecedente il 2012, questa Autorità d'ambito ha adottato specifiche deliberazioni di approvazione delle verifiche del "Bilancio d'ambito" (documento che riepiloga la gestione svolta nell'ATO3 "Torinese"). Nei documenti di analisi e valutazione allegati alle deliberazioni, a costituirlne parte integrante e sostanziale, sono state evidenziate le risultanze della gestione e stabiliti gli effetti tariffari conseguenti. Si riportano nel seguito le deliberazioni di riferimento (le più significative scaricabili dal sito internet dell'Autorità d'ambito):

- deliberazione 24/03/2011, n. 422 (gestione anno 2008);
- deliberazione 26/01/2012, n. 445 (gestione anno 2009);
- deliberazione 11/10/2012, n. 470 (gestione anno 2010);
- deliberazione 25/10/2012, n. 472 (gestione anno 2011 prima parte).

In ciascuno dei predetti documenti, inoltre, era evidenziato lo scostamento tra la tariffa media deliberata sulla base di ipotesi di consumo (e applicata all'utenza) e la tariffa media effettivamente conseguita dal gestore, con indicazione che al recupero si sarebbe provveduto in occasione della deliberazione di approvazione delle tariffe (modulazione tariffaria) ovvero in occasione della revisione triennale del Piano d'ambito.

Quanto sopra premesso, alla revisione triennale del Piano d'ambito avviata con deliberazione 14/07/2011, n. 431, in attuazione del metodo tariffario previgente (MTT), si sono sovrapposte significative modifiche normative. Con l'articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato disposto il trasferimento all'AEEGSI delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici (funzioni individuate puntualmente solo con il D.P.C.M. 20 luglio 2012). In particolare, competono all'AEEGSI le funzioni inerenti la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa del s.i.i., la predisposizione e revisione periodica del metodo tariffario, l'approvazione delle tariffe del s.i.i. proposte dal soggetto competente sulla base del Piano d'ambito. L'AEEGSI, a seguito del predetto trasferimento di funzioni, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici, finalizzato alla definizione di una nuova metodologia tariffaria che desse, altresì, attuazione all'esito referendario. Con nota prot. n. 0011928 del 17/04/2012 l'Autorità comunicava, inoltre, che la nuova metodologia tariffaria, da recepire ai sensi di legge nelle convenzioni in essere, avrebbe tenuto conto tra l'altro dei corrispettivi applicati nel periodo precedente la definizione della stessa. Inoltre, informava che ulteriori disposizioni sarebbero state assunte con riferimento alla verifica del Piano d'ambito. La nota concludeva con un invito, nelle more dell'emanazione dei suddetti provvedimenti tariffari, *"a tenere conto delle azioni in corso di svolgimento da parte di AEEGSI nell'assumere le determinazioni di competenza"*.

Ricordato che, ai sensi dell'art. 149 D.Lgs. 152/2006, il Piano d'ambito è costituito dalla Ricognizione delle infrastrutture, dal Programma degli interventi, dal Modello gestionale ed organizzativo e dal Piano economico finanziario, stante il quadro normativo vigente al tempo, l'avviata

revisione di Piano non ha potuto concludersi, non essendo note le regole tariffarie sottostanti l'elaborazione del Piano economico finanziario.

Già nel documento di analisi relativo all'annualità 2010 (deliberazione 470/2012 cit.), si evidenziava che lo scostamento "sarà da recuperare secondo le modalità che saranno deliberate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, ovvero, nelle more dell'emianazione del nuovo metodo tariffario, nella prossima revisione triennale del Piano d'ambito".

Il Metodo Tariffario Transitorio – MTT approvato da AEEGSI per la predisposizione della tariffa per gli anni 2012 e 2013<sup>1</sup>, per previsione della medesima Autorità, non rendeva necessaria una revisione dei Piani d'ambito esistenti relativamente alla programmazione degli investimenti, mentre rendeva necessario in un tempo ristretto l'adeguamento del Piano Economico e Finanziario. Inoltre, l'Allegato A, art. 34.1, lettera a), prevedeva l'inserimento tra gli "altri costi operativi" di una componente positiva comprendente il saldo conguagli e penalizzazioni, come approvati dall'Ente competente entro aprile 2012, con esclusione delle partite afferenti all'anno 2011. Tale disposizione è stata ribadita con la deliberazione AEEGSI 21 febbraio 2013, n. 73/2013/R/IDR (articolo 4 lettera q), con le quale sono state approvate le Linee Guida per la verifica dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario del Piano d'ambito.

In seguito AEEGSI ha approvato il Metodo Tariffario Idrico - MTI<sup>2</sup>, che, oltre a disporre l'abrogazione della citata deliberazione n. 73/2013/R/IDR (art. 4.6 della deliberazione), ha statuito in merito all'aggiornamento del Programma degli interventi e del Piano Economico Finanziario (da approvare dall'Autorità d'ambito unitamente alla proposta tariffaria 2014 e 2015 entro il 31 marzo 2014, Allegato A, artt. 7 e 8). Nel MTI è altresì stabilito che gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del MTT, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, siano quantificati e approvati dagli Enti d'ambito entro il 30 giugno 2014 (Allegato A, artt. 29.2, 31 e 32).

In attuazione della nuova metodologia tariffaria, la Scrivente ha approvato un aggiornamento del Piano Economico Finanziario con deliberazione 14 giugno 2013, n. 482, in seguito rivista con deliberazione 22 novembre 2013, n. 503, resasi necessaria al fine di recepire le novità nel frattempo intervenute sul MTT; ha approvato l'aggiornamento del Programma degli interventi con deliberazione 20 marzo 2014, n. 521 e un ulteriore aggiornamento del Piano Economico Finanziario con deliberazione 20 marzo 2014, n. 522. Con l'approvazione dell'aggiornamento dei predetti documenti si è sostanzialmente revisionato del Piano d'ambito secondo la nuova metodologia tariffaria. Si precisa che AEEGSI ha approvato gli aggiornamenti del Piano Economico Finanziario con deliberazioni 559/2013/R/IDR del 05/12/2013 e 280/2014/R/IDR del 12/06/2014.

A valle dei predetti aggiornamenti, concluse le analisi delle singole annualità ante 2012 e nel rispetto del termine del 30 giugno 2014, la Scrivente ha adottato la deliberazione 15/05/2014, n. 530 di modifica della deliberazione n. 472/2012 al fine della quantificazione del conguaglio relativo a periodi precedenti l'entrata in vigore del MTI. Vale la pena evidenziare che non tutto il conguaglio previsto è di spettanza SMAT S.p.A., in quanto "consente di definire in ogni aspetto tutte le pendenze del Gestore medesimo e dei soggetti che a vario titolo operano sul territorio" (cfr. deliberazioni citate).

Fermo restando tutto quanto sopra, si ricorda, infine, che il previgente MTN all'art. 8 "Convenzione di gestione, verifiche e revisioni" stabiliva che "L'Ambito, fermo restando la verifica triennale nell'applicazione della tariffa, può in qualsiasi momento intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale in ordine a.

<sup>1</sup> Deliberazione 28 dicembre 2012, n. 585/2012/R/IDR ss num ii

<sup>2</sup> Deliberazione 27 dicembre 2013, n. 643/2013/R/IDR

- a) raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti valutando le variazioni al limite di prezzo "K" o le penalizzazioni e i rimborsi secondo quanto prevista nella convenzione di gestione, specialmente in merito alle componenti "ammortamento e "ritorno del capitale sulla tariffa";*
- b) corrispondenza tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effetto della tariffa media stabilita nella convenzione di gestione, al fine di apportare le conseguenti variazioni".*

Passando alle evidenziate questioni attinenti al "merito, ovvero ciò che debenza o meno di conguaglio ed alla sua quantificazione", si rileva che l'attuazione dell'esito referendario, questione di rilievo nazionale e non locale, ha trovato definizione con le deliberazioni AEEGSI 31 gennaio 2013, n. 38/2013/R/IDR e 25 giugno 2013, 273/2013/R/IDR. La Scrivente, in attuazione dei criteri e delle disposizioni ivi contenute, ha quantificato l'importo di remunerazione del capitale investito da restituire agli utenti finali con riferimento al periodo 21 luglio – 31 dicembre 2011 e AEEGSI ha approvato la proposta formulata da questa Autorità d'ambito con deliberazione 3 aprile 2014, n. 163/2014/R/IDR. Prende, tuttavia, evidenziare che anche tale restituzione, per la quale SMAT S.p.A. risulta essersi già attivata, ora ha carattere provvisorio, come stabilito da AEEGSI con la deliberazione 204/2014/R/IDR dell'8 maggio 2014, in attesa della definizione dei contenzioni pendenti.

Infine, con riferimento all'ultimo ordine di questioni evidenziate "nell'ottica dell'utenza", si segnala che:

- le proposte di deliberazione, prima di essere dibattute nella Conferenza dell'Autorità d'ambito, sono esaminate in una Commissione Permanente, costituita in seno alla Conferenza medesima, le cui osservazioni sono comunicate a tutti i Rappresentanti delle aree territoriali preventivamente alla seduta della Conferenza;
- le deliberazioni assunte sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità d'ambito ([www.ato3torinese.it](http://www.ato3torinese.it)), nonché alla sezione Albo Pretorio del sito internet della Provincia di Torino ([www.provincia.torino.it](http://www.provincia.torino.it));
- i componenti della Conferenza dell'Autorità d'ambito (rappresentanti di Aree Omogenee e Comunità Montane), ai sensi della Convenzione istitutiva dell'Autorità d'ambito, provvedono a consultare gli enti locali rappresentati sulle deliberazioni più rilevanti tra cui figurano quelle citate;
- le deliberazioni adottate sono, inoltre, comunicate alle Associazioni dei consumatori per opportuna conoscenza;
- sullo specifico tema dei conguagli *ante 2012* è pubblicato un comunicato sul sito internet dell'Autorità d'ambito alla sezione "Avvisi";
- tutte le richieste di chiarimenti che pervengono all'Autorità d'ambito sono riscontrate entro breve termine. Non risultano agli atti richieste di chiarimenti e/o informazioni inesatte;
- al Comitato Acqua Pubblica Torino si è sempre fornita la documentazione richiesta. È stata altresì organizzata una seduta aperta della Conferenza dell'Autorità d'ambito nella quale il Comitato ha potuto rappresentare le sue istanze (5 luglio 2012) relativamente all'attuazione del referendum.

Quanto all'apparente contraddizione tra riduzione dei consumi ed aumento delle bollette, va compreso che la tariffa che si andrà ad applicare in un certo anno è stabilita preventivamente, a copertura dei costi e sulla base di volumetrie di consumi che si riferiscono a periodi precedenti.


Infine, quanto alla mancata valorizzazione di strumenti, alternativi ai rimedi giurisdizionali, di definizione delle controversie con i gestori del servizio idrico, è recentissima la deliberazione con cui AEEGSI ha avviato un "Procedimento per la realizzazione del sistema di tutela dei clienti finali in materia di trattazione dei reclami e risoluzione extragiudiziale delle controversie nei confronti degli

*operatori dei settori regolati*<sup>3</sup>. La delibera non riguarda specificatamente il servizio idrico ma all'art. 1, lettera d) si legge: “l'Autorità delibera d) valutare l'estensione degli strumenti di risoluzione delle controversie ai nuovi settori affidati alla regolazione dell'Autorità, a lo sviluppo di strumenti e procedure ad hoc”. A quanto ci risulta, inoltre, SMAT S.p.A., oltre ad aver istituito la figura del Garante dell'utente, a richiesta avvia procedure alternative (es. conciliazione paritetica o con la CCIAA), fermi stante gli impegni dell'Autorità d'ambito a tutela dell'utente ai sensi della Carta del Servizio.

In conclusione, per le motivazioni sopra rappresentate, riteniamo di aver agito nel rispetto della norma, a tutela dell'utente e in applicazione dei contratti sottoscritti con il gestore affidatario. Siamo pertanto aperti e disponibili a eventuali successivi approfondimenti e/o confronti diretti secondo le modalità che saranno ritenute più opportune.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale  
(Dott. Giampietro Massazza)



L'Assessore Delegato  
(Don Roberto Ronco)



<sup>3</sup> Deliberazione AEEGSI 410/2014/E/COM

Autorità d'ambito Torinese A.T.O. 3

Via Lagrange, 36 - 10123 Torino (Italy) - tel. 011 5763311 - fax. 011 5763330  
e-mail: [ato3torinese.it](mailto:ato3torinese.it) - sito web: [www.ato3torinese.it](http://www.ato3torinese.it) - PEC: [ato3torinese@legaimailpa.it](mailto:ato3torinese@legaimailpa.it)

a/c 35/26

Consiglio Regionale del Piemonte



600002119/DC-R-15-12-14 DC

Pres. n° 893/2011

ALLEGATO

Torino, 15/12/2011

Egregio Signore

Avv. Antonio Caputo

Difensore Civico

Regione Piemonte

Via Dellala, 8

10121 Torino (TO)

c.p.c Egregio Signore

Dott. Alberto Avetta

Presidente

Autorità d'Ambito 3 - Torinese

Via Lagrange, 35

10123 Torino (TO)

All'attenzione dei

Sindaci dei Comuni

Ricadenti nell'Ambito

Territoriale Ottimale 3

"Torinese"

I ORO SLDI

Egregio Signore

Ing. Guido Pier Paolo Boletti

Presidente

Autorità per l'Energia Elettrica e Gas e il

Sistema Idrico

Piazza Cavour, 5

20121 Milano (MI)

Oggetto: R sposta alla "Democrazia di cattiva amministrazione" proposta da cittadini e del Comitato Provinciale Aequa Pubblica Torino con riferimento a presunto "conguaglio" da parte del gestore SMAT S.p.A. che opera per i Comuni ricadenti nel territorio dell'ATO n. 3, delle tariffe del servizio idrico per il "periodo di regolamentazione" 2008-2011

Dalla disamina svolta da questa difesa civica emergono tre ordini di questioni che per facilità di risposta si riassumano come segue.

Per la parte dei 27 Comuni ricadenti nell'ATO 3, le tariffe sono state regolamentate con decreto 20 aprile 2008 (G.R. 15 aprile 2008, n. 400/4643) al Tariffa 35, al 42/13 e con decreto 25 aprile 2010 (G.R. 21 aprile 2010, n. 353) per la parte delle nuove 15 Comuni (ATO 32).

P.z. 1  
26654

1. In che modo sia strutturato l'iter procedimentale che ha portato all'addebito del conguaglio tariffario;
  2. Richiesta di conguaglio anche in relazione al rispetto del principio *'chi inquina paga'* del principio del *"recupero integrale dei costi"* del rispetto dell'esito reale idrico, del rispetto delle norme civilistiche e fiscali;
  3. Rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza delle informazioni, presunto danno economico patito dagli Utenti a fronte di un minor consumo mancata valorizzazione di strumenti alternativi ai rimedi giurisdizionali
1. In che modo sia strutturato l'iter procedimentale che ha portato all'addebito del conguaglio tariffario

L'Autorità d'Ambito ATO 3 - Torinese e la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT) stipulano nel 2004 la Convenzione di servizio per la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale ATO3 Torinese redatta sulla base delle disposizioni legislative al tempo vigenti e del relativo Disciplinare Tecnico.

La Convenzione stabilisce che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio prestato e che la stessa è determinata dall'Autorità d'Ambito nel rispetto dei limiti consentiti dal Metodo Tariffario Normalizzato di cui al Decreto Ministro L.P.P. del 1 agosto 1996 e viene applicata dal Gestore SMAT agli Utenti sulla base dei consumi riscontrati.

La tariffa d'ambito è stabilita quindi dall'ATO3 su base presuntiva e dipende direttamente da una rilevante serie di valori che debbono essere adeguatamente valutati e validati a carico: fra tali valori rientrano i costi sostenuti ed i proventi effettivamente riscossi dall'applicazione dell'articolazione tariffaria sugli Utenti serviti.

Durante tutto il periodo di gestione, SMAT ha puntualmente rendicontato all'Autorità d'Ambito ogni singolo componente previsto dalla normativa contabile fra cui a consumo i ricavi ed i volumi, gli investimenti d'ambito ed i relativi ammortamenti, gli oneri finanziari, i mutui rimborsati agli Enti Locali per gli investimenti dagli stessi

sostanziali, al contributo alle Comunità Montane nella misura stabilita dalla Legge Regionale 13/97.

Sulla base delle considerazioni, ogni anno è stata rilevata la differenza tra la tariffa d'Ambito e quella applicata da SMAT che è risultata inferiore come si evidenzia dal seguente prospetto nel quale si riportano le tariffe approvate dall'Autorità d'Ambito, quelle effettivamente applicate ed il differenziale in termini percentuali:

	2008	2009	2010	2011
Tariffa deliberata	1.1157	1.1702	1.2560	1.2286
Tariffa fissata	1.0875	1.1395	1.2111	1.2465
Differenza	-2,4%	-2,6%	-2,0%	-3,0%

da l'Autorità d'Ambito e SMAT sono state quindi effettuate le necessarie verifiche e, a seguito di innumerevoli incontri di tipo tecnico contabile, è stata accertata e riconosciuta l'esistenza di un credito complessivo per SMAT di oltre 40 milioni di euro (di cui 18 relativi ad oneri fiscali).

L'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gias ed i Sistemi Idrici con sua deliberazione 643/13 ha prescritto che tutte le pendenze antecedenti al 2012 fossero definite entro il 30.6.2014.

Si ricordi che SMAT è una società a totale partecipazione pubblica che gestisce un servizio pubblico e come tale è soggetta ad un triplice controllo da un lato è soggetta alle norme civilistiche come Società per Azioni, dall'altro è sottomessa al vincolo di controllo analogo esercitato dai propri Comuni Soci ed in terza istanza, essendo soggetta ad una tariffa regolata, è sottoposta alle valutazioni e verifiche dell'Autorità d'Ambito e l'Ofgem e dell'AEEGSI.

Orbene, nella condizione di esistenza di un credito certo ed esigibile ed in considerazione della presenza di una norma puntuale emanata dall'AEEGSI, SMAT non ha potuto far altro che chiedere all'Autorità d'Ambito l'autorizzazione all'applicazione del conguaglio, intervenuta con deliberazione A103 n. 530 del 15 maggio 2014.